



VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

30.10.2022

L'anno 2022, addì 30 del mese di ottobre alle ore 20.30 a seguito di invito fatto pervenire a tutti i soci nei tempi e nei modi stabiliti dallo Statuto, si è riunita l'Assemblea straordinaria dei Soci in seconda convocazione, presso i locali della canonica di Sutrio in via don G. Candido.

A termini di legge, assume la Presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio direttivo Giuliano Dassi il quale ricorda il punto messo all'ordine del giorno:

1. Approvazione modifiche allo statuto

e da quindi lettura dell'art. 9 dello statuto vigente che, nella parte interessata, testualmente recita: "L'Assemblea

- delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto (ex Art. 21 c. 2 del C.C.);
- per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno 2/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Passa alla verifica della validità della riunione:

- soci in regola con il tesseramento per il corrente anno 2022 n. 19
- soci presenti n. 14
- deleghe riconosciute regolari n. 3 rappresentanti altrettanti soci
- totale soci presenti n. 17 rispetto al numero di 13 equivalente ai 2/3

Verificata quindi la regolarità del numero dei soci presenti, il Presidente apre la seduta e passa alla trattazione del punto messo all'ordine del giorno:

Approvazione modifiche allo statuto

Il Presidente ricorda:

- la necessità di adeguare, entro il 15 novembre 2022, lo statuto al Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017) ai sensi della circolare ministeriale n. 20 del 27 dicembre 2018 condizione necessaria al fine di ottenere la qualifica di ente del terzo settore (ETS) e che a seguito dell'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), per le associazioni iscritte nei registri regionali del Volontariato e della Promozione Sociale (per le ODV e le APS), la Regione applicherà la procedura di trasmigrazione di cui all'art. 54, comma 2, d.lgs. 117/2017 (CTS), previa verifica dei requisiti ivi previsti – Lettera della Direzione Centrale Salute Politiche Sociali e Disabilità n. 78041 del 26/07/2022;
- che la registrazione del nuovo documento all'Agenzia delle Entrate, se fatta nei termini di cui sopra, è gratuita;
- che il 04/10/2022 si è riunito il Consiglio direttivo per valutare le variazioni imposte dalla nuova normativa, e che, dopo attenta valutazione, è stato prodotto il nuovo documento che viene proposto all'Assemblea.

Vengono quindi distribuite a tutti i soci, le copie del nuovo Statuto con evidenziate le modifiche da apportare. Segue la discussione ed alla fine, **ALL'UNANIMITA'** e quindi nel rispetto dell'art. 9 dello Statuto che prevede la presenza dei 2/3 degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, **vengono approvate le modifiche allo Statuto** dell'Associazione "La Scune" che vengono integrate e riportate nel nuovo testo coordinato del documento che fa parte integrante della presente deliberazione.

L'Assemblea dà infine incarico al Presidente di provvedere alla registrazione del nuovo Statuto e di inoltrarlo tempestivamente alla Regione.

Alle ore 21,30, esaurito l'ordine del giorno e non avendo nessuno dei convenuti chiesto la parola, il Presidente chiude l'Assemblea straordinaria dell'Associazione.

IL PRESIDENTE



ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

"LA SCUNE"

via don G. Candido, n. 17 - 33020 SUTRIO (UD)

C.F.: 93019870307

REGISTRATO a TOLMEZZO, il 03/11/2022
Al N° 777 SE IE 3 - PRIVATI N.A.
Liquidati € ESENTE
consegnato in pari data 03/11/2022

Il Funzionario - area

INGRID TASSOTTI

* firma su delega del Direttore Provinciale

Paolo De Luca





STATUTO
LA SCUNE Associazione di Promozione Sociale

Costituzione, sede, oggetto sociale

ART. 1 E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), l'Associazione di promozione sociale non riconosciuta denominata "LA SCUNE Associazione di Promozione Sociale", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale in via don Giacomo Candido n. 17, che ha durata a tempo indeterminato.

L'eventuale successivo cambio di sede non comporterà variazione dello statuto ma dovrà essere votata dall'assemblea dei soci con il quorum previsto per le modifiche statutarie.

ART. 2 L'associazione non ha scopo di lucro e i proventi della relativa attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta. L'eventuale avanzo di gestione va reinvestito a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

E' esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici degli associati.

L'associazione potrà collaborare con altri enti/associazioni per lo sviluppo di iniziative che si inquadrano nei fini del presente Statuto. Essa dovrà mantenere la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali. L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli stessi, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5 comma 1 lettera d) D.Lgs. 117/17);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (art. 5 comma 1 lettera f) D.Lgs. 117/17);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5 comma 1 lettera i) D.Lgs. 117/17);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (art. 5 comma 1 lettera k) D.Lgs. 117/17);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (art. 5 comma 1 lettera l) D.Lgs. 117/17);
- attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile (art. 5 comma 1 lettera o) D.Lgs. 117/17);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di

persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (art. 5 comma 1 lettera u) D.Lgs. 117/17);

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (art. 5 comma 1 lettera w) D.Lgs. 117/17).

In particolare, l'associazione è costituita al fine di promuovere

- a) servizi socio educativi a favore dei minori e delle famiglie
- b) il sostegno alla solidarietà
- c) attività informative e formative rivolte a genitori e figli
- d) il sostegno alla realizzazione di progetti dedicati al supporto dei compiti familiari
- e) la promozione di rapporti intergenerazionali e coinvolgimento delle persone anziane in attività di cura dei minori nell'ambito della conciliazione dei tempi di lavoro dei genitori
- f) la promozione di attività di educazione e formazione a favore della crescita della persona umana in tutte le fasi della vita
- g) la promozione dell'auto-organizzazione dei nuclei familiari
- h) l'organizzazione di iniziative di mutuo aiuto e gestioni associate per l'acquisto di beni e servizi a fini solidaristici.

L'associazione ispira ogni sua attività ai valori dell'impegno sociale cristiano, in linea con gli orientamenti della religione cattolica e con costante riferimento al Vangelo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti che saranno definiti con apposita norma legislativa.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Associati

ART. 3 All'associazione può aderire chiunque ne abbia interesse e ne condivida i principi ispiratori, attraverso il pagamento della quota sociale e previo parere favorevole del Consiglio Direttivo. Al socio verrà rilasciata la tessera sociale o, se già in possesso, un bollino di convalida annuale. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge".

Possono aderire all'associazione le persone fisiche, gli enti del Terzo settore e altre associazioni/enti, che non abbiano finalità di lucro, che condividono gli scopi della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

In ogni caso il numero di altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro non deve essere superiore al 50% del numero delle APS.

L'associazione non dispone *limitazioni* con riferimento alle condizioni economiche e *discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati* e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo della quota associativa.

Gli associati sono tenuti alla corresponsione di una quota associativa annuale nella misura fissata dall'Assemblea annuale dei soci, e si impegnano a contribuire, secondo le proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi dell'associazione, alla partecipazione alla vita associativa, nonché al rispetto dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi secondo le seguenti modalità:

- presa di visione diretta presso la sede dell'Associazione previa domanda scritta.

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo.

ART. 4 Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5 La qualifica di associato si perde, oltre che per il mancato rinnovo della tessera sociale mediante il pagamento della quota annuale, per morte, recesso o esclusione.

Ciascun socio può in qualsiasi momento, recedere dall'associazione dando opportuna comunicazione scritta. L'associato che contravvenga ai doveri indicati dal presente statuto, non ottemperi alle disposizioni regolamentari o alle deliberazioni del Consiglio direttivo, svolga attività in contrasto o concorrenza con quella dell'associazione, può essere escluso dall'associazione con deliberazione motivata del Consiglio direttivo, portata a successiva ratifica nella prima seduta utile dell'Assemblea.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

ART. 7 L'associazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali si avvale prevalentemente delle attività, prestate in forma libera e gratuita, dagli associati.

In caso di particolare necessità, l'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo a propri associati.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Organi

ART. 8 Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

ART. 9 Le assemblee sono ordinarie e straordinarie, si tengono nella sede dell'Associazione o in altro luogo secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

L'Assemblea si compone di tutti gli associati in regola con il versamento delle quote associative.

Essa è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno e tutte le volte che sia necessario, ovvero quando ne faccia richiesta almeno un decimo degli associati. La convocazione è fatta almeno dieci giorni prima, con indicazione del luogo, dell'ora e degli argomenti all'ordine del giorno, mediante avviso personale effettuato a mezzo lettera o altra comunicazione equipollente (fax, telegramma, posta elettronica, sms o quant'altro).

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita, trascorsa almeno mezzo'ora dalla prima, con qualsiasi numero di associati presenti. Ciascun associato può intervenire personalmente o per il tramite di un altro associato munito di delega scritta. Un associato non può avere più di una delega.

L'Assemblea delibera con la maggioranza più uno degli associati presenti sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, da altra persona designata dagli intervenuti.

L'Assemblea delibera mediante votazione, la quale può avvenire:

- a) per appello nominale
- b) per alzata di mano

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi (di amministrazione e di controllo se necessario) e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto (ex Art. 21 c. 2 del C.C.);
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera, con la maggioranza qualificata, la modifica, lo scioglimento (ex Art. 21 c. 3 del C. C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

ART. 10 Ai verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D.Lgs n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina dell'Organo di Controllo.

(Art. 30 c. 2: La nomina di un organo di controllo anche monocratico è obbligatoria quando siano superati per 2 esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale € 110.000,00
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate € 220.000,00
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio n. 5 unità).

ART. 11 Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

(Art. 31 c. 1: La nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale è obbligatoria quando siano superati per 2 esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale € 1.100.000,00
- b) Ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate € 2.200.000,00
- c) Dipendenti occupati in media durante l'esercizio n. 12 unità).

ART. 12 L'Organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo) opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 7, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 (tre) anni e possono essere rieletti.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

In caso di morte o dimissioni di un consigliere prima della scadenza del mandato, il Consiglio provvederà alla sua sostituzione con il primo dei non eletti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

La carica di consigliere è gratuita.

ART. 13 Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il Presidente è eletto dall'Organo di Amministrazione tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno dieci giorni prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 14 Il Consigliere Spirituale (Presidente onorario) è il Parroco o altro presbitero da lui designato; partecipa all'elaborazione dei progetti dell'associazione, alla realizzazione delle iniziative, contribuisce alle azioni mantenendo costante il riferimento al Vangelo.

Patrimonio e risorse economiche

ART. 15 Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 16 L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 17 L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 18 L'associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni stipulate.

L'associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'Associazione stessa.

ART. 19 L'associazione deve redigere il *bilancio* annuale nelle forme previste dall'Art. 13 c. 1-2 e dall'Art. 14 c. 1 del D. Lgs. 117/17 e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è *predisposto* dall'Organo di amministrazione/Consiglio Direttivo, viene *approvato* dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore."

Volontari

ART. 20 I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo

svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi."

Convenzioni

ART. 21 Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

Scioglimento dell'Associazione

ART. 22 In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Disposizioni finali

ART. 23 Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

IL PRESIDENTE

Giuliano Dassi

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

"LA SCUNE"

via don G. Gualdoni, n. 17 - 31020 SUTRIO (TV)
C.F. 93519700407

Il presente statuto è stato approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci nella seduta del 30 ottobre 2022.